



EDITORIALE

Li inaugurazione dell'anno giudiziario è avvenuta, anche nel 2004, tra lo sconforto generale e le polemiche. Al di là della particolare situazione giuridico-politica attuale, non si è potuto fare a meno di constatare un'evidenza risaputa: di questa giustizia penale - fondamentalmente repressiva, eppure contraddittoria (con la mano pesante sui crimini nelle strade e con la mano leggera sui crimini nelle suites) - nothing works.

Non è un caso solo italiano. Quello citato è, infatti, nel mondo, lo slogan che paradossalmente sta alla radice della giustificazione degli orientamenti di tolleranza zero: con l'effetto che proprio quel diritto della pena - che dovunque non funziona, appunto - invece di subire cambiamenti di rotta, viene costantemente replicato irrigidendo, però, ogni volta di più i suoi lati oscuri e punitivi.

Davanti ai fallimenti in tema di prevenzione della criminalità e di sicurezza per i cittadini, cioè, non ci si domanda razionalmente che cosa dovrebbe essere cambiato di quel sistema sanzionatorio antiquato e persino nocivo: ci si limita a inasprirne gli aspetti sanzionatori, stringendo le maglie del controllo sociale, introducendo forme velate e insidiose di oggettivazione delle responsabilità, equiparando i minorenni agli adulti, "militarizzando" il trattamento penitenziario, ecc.

Osservata da lontano la situazione appare nella sua drammatica circolarità viziosa. È come se gli uomini, nel vociare confuso delle risposte vendicative alle domande di giustizia, nella ripetizione meccanica e acritica di antichi modelli punitivi, nella paura di un nemico che non si lascia mettere da parte (e che assomiglia, sempre più, a chi vorrebbe combatterlo- e viceversa!-) avessero completamente perso di vista il fine civico, sociale, della giustizia stessa. La perniciosa perpetuazione dell'esistente rappresenta così il demagogico sforzo, l'estremo tentativo di ridurre e semplificare questioni secolari, difficili, compresse, intricate, quali quelle dischiuse dalla commissione di atti criminali. Si dimentica che la giustizia (soprattutto penale) rappresenta sempre l'incontro pubblico, nella sfera civica, con le dimensioni del tragico: il compito è quello di regolare in modo equilibrato, razionale, utile e non emotivo tali dimensioni spaventose. Ciò che accade, invece, è che la terribile complessità di problematiche sempre difficili viene costretta entro insipide formulazioni tecniche e insignificanti messaggi comportamentali, affidando poi alla pena il compito di re-veicolare la potenza esistenziale e simbolica di ciò con cui si entra in contatto.

Ma vi è di più. La semplificazione riduzionistica operata attraverso il ricorso univoco alla pena (o alla forza), cui si affida miseramente il compito impossibile di risolvere tutti i mali, conduce anche a vedere come fumo negli occhi qualsiasi richiamo al fine precipuo, alla ratio dell'amministrazione della giustizia umana in un sistema democratico. Simili richiami vengono perlopiù percepiti come pericolosi sviamenti verso un'idealità fuori luogo, come irrealistiche concessioni a una poeticità stonata. Non pare esserci spazio per ricordare che l'amministrazione uma-

na della giustizia non è solo un mestiere prosaico nel nome della sicurezza, (salvo lasciare poi, come si diceva, alla pena la funzione di far entrare irrazionalmente dalla finestra ciò che non si è fatto passare ragionevolmente dalla porta). Non pare esserci spazio per ricordare che proprio nel delicato ambito del contrasto e della risposta al reato devono venire supremamente rispettati i principi cardine, i valori ideali, della democrazia. Le politiche repressive si discostano, fino quasi ad abbandonare tali principi (si pensi alla situazione di certi prigionieri accusati di partecipare ad organizzazioni terroristiche internazionali). E, si badi, non si tratta tanto del tema delle garanzie del giusto processo, formalmente rispettate e, anzi, addirittura arricchite sulla carta. Si tratta di qualche cosa di ben più profondo: di una fedeltà all'essenza forte, dialogico-consensuale, solidaristica, personalistica, della democrazia.

Si tratta, insomma, di mettersi alla ricerca - faticosa e di sicuro difficile - di modelli, sistemi, procedimenti, forme, misure, ab initio pienamente democratici per natura in modo da rispondere alla commissione dei reati e cor-rispondere alle domande delle vittime e della collettività senza abdicare, svilire e tradire ciò su cui la nostra civiltà fondamentalmente - e con sforzo di secoli - si regge.

Segnali di tenuta, tuttavia, non mancano: di altissimo profilo civile, quello che ci viene dalla sentenza n. 253 del 2003 della Corte Costituzionale con la quale è dichiarato illegittimo il rigido automatismo dell'art. 222 del codice penale che indicava il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario (una misura quindi restrittiva della libertà) come unica misura di sicurezza per il proscioltto per infermità di mente, escludendo misure da eseguire in libertà, benché idonee a contemperare l'aspetto della sicurezza sociale con quello terapeutico. Dignitas ha inteso evidenziare l'importanza di questa sentenza con i due articoli di Domenico Pulitanò e di Isabella Merzagora Betsos. Ancora: malgrado le difficoltà della relativa legge in Parlamento, acquista spazio e consistenza la figura dell'ombudsman, del difensore civico delle persone private della libertà. Il garante della libertà personale dei reclusi, infatti, si è concretizzato, a livello locale, a Roma, Firenze, Bologna.

Un passaggio particolarmente importante per ridurre opacità e separatezza del carcere: la condizione carceraria, pur restringendo la libertà di circolazione e i diritti la cui limitazione è direttamente collegata all'esecuzione della pena detentiva, non può intaccare i diritti umani né quelli specificamente previsti a garanzia del particolare status della persona ristretta. All'ombudsman penitenziario - ne parla Luigi Manconi -, figura "terza" rispetto all'Amministrazione, con potere ispettivo non inferiore a quello che l'art. 5 del reg. esec. assegna al magistrato di sorveglianza, il compito delicato di assicurare una forte presenza garantista, con facoltà di vigilare e intervenire perché il detenuto non sia gravato da un'afflittività aggiuntiva rispetto a quella prevista dalla corretta esecuzione della pena. Problemi che si intrecciano con le difficili e complesse vicende della Magistratura di sorveglianza, nella cui analisi siamo guidati dalle riflessioni di Francesco Maisto e di Alessandro Zaniboni: problemi dalla cui soluzione dipende in non trascurabile misura la capacità di conservare in tutta la sua vitalità l'articolo 27 della Carta Costituzionale, cioè uno degli indicatori più significativi della qualità della nostra democrazia e dell'effettivo rispetto dei principi e dei valori ispirati al primato della persona umana e della sua inscalfibile dignità.

Una dignità faticosamente tutelabile in carcere (quando lo è) ma non meno fuori, dove l'ex detenuto, alle difficoltà del reinserimento si deve accostare col fardello aggiuntivo della stigmatizzazione sociale che anche attraverso il casellario giudiziale - come dimostra l'articolo di Silvia Larizza - continua a gravarlo della sua logica di esclusione.

Penalità come ritorsione, fratture nei rapporti solidaristici, chiusure agli orientamenti riconciliativi, indebolimento dell'autorevolezza del diritto: non è giustizia. Né ragione. Non inevitabile, tuttavia, questa deriva: "l'incorporazione tenace, via via, di un grado supplementare di compassione e di generosità in tutti i nostri codici - dal codice penale alle norme di giustizia sociale - costituisce un compito perfettamente ragionevole, benché difficile e interminabile" (P. Ricoeur).

Dignitas